SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 821)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1977

Misure urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — È tristemente noto come la criminalità e la delinquenza riescano oggi facilmente a giovarsi per i loro scopi delle tecniche e dei mezzi più avanzati che il progresso scientifico, con ritmo sempre crescente, pone loro fatalmente a disposizione.

Ne consegue che anche le forze dell'ordine devono necessariamente seguire il passo della tecnica, per poter continuare ad assolvere con efficacia la loro funzione vitale di tutela della comunità sociale. Sia l'opera di prevenzione che quella di accertamento dei reati rischia, infatti, di vanificare o di riuscire poco tempestiva, senza l'ausilio di particolari strumenti tecnologici e di altri avanzati congegni che la scienza sempre più rapidamente continua ad apprestare.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Nella necessità di corrispondere a tale esigenza, si trovano del resto tutti i Paesi più avanzati.

Chiaramente ed autorevolmente è stato affermato che non può combattersi una delinquenza giunta a gradi finora impensabili di tecnicismo e di utilizzazione di ogni novità scientifica senza incisive modifiche nell'addestramento, nelle dislocazioni e nelle tecniche di intervento degli agenti dell'ordine.

In attesa che possa essere realizzato un piano globale di potenziamento e di ammodernamento ed al fine di realizzare misure immediate e concrete, è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede all'articolo 1 un piano straordinario programmato in due anni finanziari.

Riguardo al contenuto di detta programmazione va in particolare segnalata la necessità di acquisire gli ausilii tecnici più avanzati nello specifico campo della Polizia criminale, nonchè nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione del terrorismo.

Sono quindi da tenere in considerazione principalmente le esigenze difensive del personale di Polizia, provvedendo ad un equipaggiamento più moderno ed efficiente, sia per quanto riguarda l'armamento che per i sistemi di protezione degli uomini.

Potenziamento ed ammodernamento adeguati deve ricevere l'essenziale settore delle telecomunicazioni, impianti tecnici ed informatica, nonchè quello della motorizzazione la cui importanza risulta sempre maggiore nella lotta alla criminalità e per assicurare l'ordine pubblico.

Il programma viene realizzato sulla base di un piano dettagliato predisposto da apposita Commissione che fornirà l'indicazione delle opere e dei mezzi tecnici e logistici ritenuti necessari nel quadro del potenziamento e dell'armamento degli apparati necessari (articolo 2).

All'articolo 3 vengono dettate norme per la stipulazione dei vari contratti prevedendo la deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti per lo snellimento delle procedure.

All'articolo 4 si prevede la composizione della speciale Commissione per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 e con il compito di fornire pareri, sotto il profilo tecnico, su ciascuna fornitura o progetto.

Nell'articolo 5, infine, in adempimento all'articolo 81 della Costituzione, si indicano i mezzi per far fronte all'onere previsto in 55 miliardi, derivante dall'attuazione della legge nell'esercizio finanziario 1977.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la realizzazione di opere e di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi da scriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1977 e in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1978.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento, dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

Per tali finalità il Ministro dell'interno pone la relativa spesa a carico dell'apposito capitolo di cui all'articolo 1.

Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli del bilancio, nel limite massimo di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1977 e 1978.

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 43 e 80 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno può delegare al Capo della Polizia e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa, nell'ambito dei piani di rispettiva competenza.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale Commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 2 e nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La speciale Commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

a) Capo della Polizia;

b) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) un Consigliere del Consiglio di Stato;

d) un Consigliere della Corte dei conti;

e) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a Dirigente superiore;

f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a Dirigente superiore;

g) un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a Dirigente superiore ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza;

h) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, designati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

La Commissione può essere integrata da esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) è designato un supplente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La Commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sui fondi di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 55 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.